



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE  
Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/13

- Regioni e P.A.  
Assessorati alla Sanità
- Coordinamento interregionale Servizi veterinari  
[saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)
- CESME c/o IZSAM
- II.ZZ.SS.
- OO.EE.VV.RR.  
c/o Regioni e P.A.
- Comando Carabinieri per la Salute  
[srm29424@pec.carabinieri.it](mailto:srm29424@pec.carabinieri.it)
- e, p.c.**
- MASAF – Dip. politiche europee e internazionali e sviluppo rurale  
[aoo.disr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.disr@pec.masaf.gov.it)  
[s.davanzo@masaf.gov.it](mailto:s.davanzo@masaf.gov.it)
- Stato Maggiore della Difesa Ispettorato Generale della Sanità Militare  
[stamadifesa@postacert.difesa.it](mailto:stamadifesa@postacert.difesa.it)  
[cu.veterinario@igesan.difesa.it](mailto:cu.veterinario@igesan.difesa.it)
- Ufficio di Gabinetto
- DOHRI Capo Dipartimento
- DOHRI Uff. 3
- DGSA Uff. 1, 6 e 8
- DGISA Uff. 2
- Associazioni di categoria settore bovini e ovicaprini
- FNOVI – ANMVI – SIVEMP

LORO SEDI

**Oggetto: Focolaio di Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy skin disease) in provincia di Mantova: deroghe per la movimentazione di bovini da vita**

In riferimento all'oggetto, considerato che la situazione epidemiologica nella zona di sorveglianza per il focolaio di Lumpy skin disease in provincia di Mantova è stazionaria, visti i pareri del CESME in merito "all'applicazione delle deroghe previste dagli articoli 28-37 e 43-53 del Regolamento (UE) 2020/687 s.m.i. nelle zone soggette a restrizione a seguito del focolaio secondario confermato di Lumpy Skin Disease in Regione Lombardia" (prot. n. 9975 dell'11/07/2025), e alla "numerosità delle visite in zona di protezione e in zona di sorveglianza ai sensi del Reg (UE) 2020/687" (prot. n. 10500 del 22/07/2025), tenuto conto che l'articolo 45 del Reg. (UE) 2020/687 disciplina l'autorizzazione in deroga di movimenti di animali da stabilimenti situati in zona di sorveglianza, si ritiene che l'autorità competente regionale possa autorizzare anche i movimenti di bovini verso uno stabilimento appartenente alla stessa filiera di approvvigionamento situato all'interno della zona di sorveglianza, previa valutazione del rischio e alle condizioni generali e specifiche di cui allo stesso Regolamento.

Si ringrazia dell'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Direttore Generale DGSA  
Giovanni Filippini\*